



PROTOCOLLO D'INTESA

Interventi per la formazione e l'addestramento delle Polizie Locali della Regione Campania in materia ambientale

tra

la **Regione Campania**, nella persona del Presidente della Giunta, dr. Vincenzo De Luca,

e

l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (A.R.P.A.C.)**, nella persona del Direttore Generale Avv. Luigi Stefano Sorvino

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 44 "*Istituzione di una Scuola Regionale per la preparazione professionale degli agenti di polizia municipale*", come modificata dalla Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12 "*Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza*";
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10 e ss.mm.ii. con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania (A.R.P.A.C.) ente strumentale della Regione Campania;
- la nota prot. 0079056/2024 con la quale l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania (A.R.P.A.C.) manifestava la volontà di collaborazione istituzionale con la Scuola Regionale di Polizia Locale nella definizione di adeguati percorsi formativi sulla tematica ambientale da destinare alle forze di polizia locale presenti sul territorio regionale;

RITENUTO CHE:

- la Scuola regionale di Polizia Locale, quale struttura formativa con più lunga esperienza nel settore, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale;
- l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania (A.R.P.A.C.) è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale che sanitario;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che promuova fondamentali sinergie nello svolgimento delle attività formative della Scuola regionale volte a garantire agli operatori delle polizie locali un quadro di conoscenza complessivo sui rischi e sugli illeciti ambientali, anche attraverso l'apporto dei tecnici di Arpac;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA



Articolo 1

Finalità e oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa le parti si impegnano ad avviare un'attività di collaborazione in attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa, nella realizzazione di percorsi formativi promossi ed organizzati dalla Scuola Regionale di Polizia Locale, con specifico riferimento alla tematica ambientale.

Articolo 2

Impegni

In relazione alle forme di collaborazione reciproca:

- la Regione assicura, per il piano delle attività formative, l'impegno della Scuola Regionale di Polizia Locale nell'organizzazione ed attuazione dei corsi in materia ambientale;
- l'ARPAC si impegna a collaborare, in sinergia con la Scuola Regionale di Polizia Locale, nella definizione di adeguati percorsi formativi in materia ambientale da destinare agli Operatori di Polizia Locale assicurando un taglio teorico-pratico utile alla migliore qualificazione dell'attività degli Operatori medesimi fornendo, altresì, un quadro complessivo in tema di normativa sul contrasto agli illeciti ambientali.

Articolo 3

Referenti

Il Referente responsabile del presente Protocollo d'intesa per Arpac è il dirigente pro-tempore dell'Unità Operativa Pianificazione Strategica, Formazione e Progetti.

Il Referente responsabile del presente Protocollo d'intesa per la Scuola Regionale di Polizia Locale è il dirigente pro-tempore della medesima struttura.

Ogni comunicazione inerente al presente Protocollo dovrà avvenire ad opera o su disposizione dei predetti referenti.

Articolo 4

Oneri economici

Dall'esecuzione del presente Protocollo di intesa e dalle conseguenti attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entrambe le parti sosterranno, ciascuno per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

Articolo 5

Durata



Il presente Protocollo, la cui efficacia decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti, ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi che potrà essere prorogata su intesa delle Parti. Eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere formalizzate attraverso atto scritto. Qualora una delle Parti non osservi gli impegni assunti, l'altra Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Articolo 6

Controversie

In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria. In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nonché dal Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Protocollo, di aver comunicato tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ivi comprese quelle relative al nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di cui artt. 15-22 del suddetto Regolamento ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 8

Obblighi della sicurezza

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Articolo 9



Bollo e registrazione

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tale evenienza gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente.

Articolo 10 Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Luogo e data _____

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Campania (A.R.P.A.C.)

Per la REGIONE CAMPANIA
